

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI 4 GENNAIO 1968, N. 15, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, CON LE MODIFICHE DELLA SUCCESSIVA 16 GIUGNO 1998.**

Approvata con deliberazione consiliare n. 104 del 6.10.1998

## INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Dichiarazione definitivamente sostitutiva
- Art. 3 Dichiarazione temporaneamente sostitutiva
- Art. 4 Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
- Art. 5 Obbligo di accettazione delle dichiarazioni
- Art. 6 Istanze sottoscritte in presenza del dipendente
- Art. 7 Informazione ai cittadini
- Art. 8 Domande di partecipazione alle selezioni pubbliche
- Art. 9 Modulistica
- Art. 10 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 2 e 3 delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo di documenti o certificazioni amministrative, una dichiarazione definitivamente o temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

### **Art. 2 Dichiarazione definitivamente sostitutiva**

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 15/68, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma non richiedono alcuna autenticazione di firma.

3. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 3 – comma primo – della legge 127/97 i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile, residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto agli uffici comunali, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.

4. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 127/97 i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, sono ammessi anche oltre i termini di validità degli stessi nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato o nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. Gli uffici sono tenuti ad emettere i provvedimenti scaturenti da istanze o atti d'ufficio per i quali siano state acquisite, in luogo di documenti e/o certificati, le dichiarazioni sostitutive degli stessi.

6. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni e attestazioni prodotte dall'interessato. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge n. 15/68.

### **Art. 3 Dichiarazione temporaneamente sostitutiva**

1. Per i seguenti fatti, stati e qualità personali, non indicati nell'articolo 2 della legge n. 15/68, il cittadino può rendere dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazione debitamente sottoscritte ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, dell'articolo 2 del D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, e dell'articolo 3 – commi 2 e 3 – della legge n. 127/97 a corredo delle pratiche cui è interessato:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale, risultato di eventuali esami finali di corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualifica tecnica;

b. esito di partecipazione a concorsi, conseguimento di borse di studio;

c. professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazione di servizio, stato di apprendista, tirocinante ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale, praticante per l'esercizio della professione, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;

d. qualità di erede, legatario, proprietario, locatore, affittuario, ammontare delle eventuali quote o canoni corrisposti o ricevuti relativamente a tali qualità, ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estinzione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;

e. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

f. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione del tributo assolto, possesso e numero del codice fiscale e della partita Iva;

g. iscrizione presso associazioni di categoria, enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

h. stato di volontariato in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;

i. qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell'invalidità;

l. spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici, condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;

- titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative e consimili atti di assenso;
- qualità di vivenza a carico e esistenza in vita.

2) Le dichiarazioni di cui al presente comma non richiedono alcuna autenticazione di firma. La documentazione di cui sopra deve essere successivamente esibita dall'interessato, a richiesta degli uffici comunali, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Per l'accertamento dell'assenza di procedimenti penali e carichi pendenti, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente

3) Gli uffici comunali assegnano agli interessati un termine di venti giorni entro il quale produrre la documentazione sostitutiva. Qualora l'interessato non provveda nel termine, il provvedimento non è emesso e la pratica archiviata.

#### **Art. 4 Presentazione delle dichiarazioni sostitutive**

1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al precedente articolo possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. La trasmissione delle dichiarazioni all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale ed in tal caso, come pure allorché vengano consegnate da soggetto diverso dal dichiarante, il presentatore dovrà unire copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identificazione del sottoscrittore.
3. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro postale ovvero quella di protocollazione nel caso di presentazione diretta.

#### **Art. 5 Obbligo di accettazione delle dichiarazioni**

1. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dal presente regolamento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

#### **Art. 6 Istanze sottoscritte in presenza del dipendente**

1. Le istanze presentate al Comune e sottoscritte alla presenza del dipendente addetto all'istruttoria non sono in ogni caso soggette ad autenticazione, ai sensi dell'articolo 3 – comma undici – della legge 127/97;
2. Per quelle presentate da soggetto diverso dal sottoscrittore ovvero spedite per posta si applica la normativa di cui al precedente articolo 4) - comma secondo - allorché contengano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

#### **Art. 7 Informazione ai cittadini**

1. Tutta la modulistica utilizzata dagli uffici comunali deve indicare con chiarezza i casi nei quali il cittadino può sostituire i certificati con le dichiarazioni sostitutive di cui al presente regolamento e i casi nei quali non è necessaria l'autenticazione della propria sottoscrizione.
2. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedurali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o certificati che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, sostituibili ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, va inserita la seguente dicitura: "I documenti e/o i certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione definitivamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione".
3. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedurali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti o certificati che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, sostituibili temporaneamente ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, va inserita la seguente dicitura: I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione. Prima dell'emanazione del provvedimento definitivo l'interessato dovrà esibire la certificazione sostitutiva entro venti giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, pena la non emanazione del provvedimento e l'archiviazione della pratica".
4. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedurali e atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 15/68 e 10 del presente regolamento, che debbono essere esibiti, per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, va inserita la seguente dicitura: "Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 4 della legge 15/68, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica, e autenticata a pena di irreceivibilità e archiviazione della pratica relativa".

#### **Art. 8 Domande di partecipazione alle selezioni pubbliche.**

1. E' fatto divieto agli uffici comunali di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione negli uffici comunali.

#### **Art. 9 Modulistica**

1. Ciascun ufficio provvede a produrre la modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento e alla massima semplificazione e trasparenza amministrativa, nel rispetto della circolare emessa dal dipartimento della funzione pubblica n. 4/98.
2. Gli uffici provvederanno ad elaborare detta modulistica in via informatica per adeguarla costantemente alle modifiche legislative e regolamentari concernenti la materia. La modulistica dovrà inoltre essere consegnata da ciascun ufficio all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, allorché istituito, perché questo la consegni ai cittadini interessati, e resa disponibile in Internet, ai sensi del D.P.R. 513/97.
3. L'Urp, allorché istituito, è incaricato di fornire informazioni ai cittadini sulla corretta applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa e di ricevere segnalazioni di cattiva applicazione delle leggi 15/68 e 127/97 nonché del presente regolamento. Dette segnalazioni vanno immediatamente trasmesse ai Dirigenti dei servizi interessati al Direttore generale, ove nominato, ovvero al Segretario Generale ed al servizio di controllo interno anche ai fini della verifica della corretta applicazione della legge 127/97, di cui al punto b) della circolare del dipartimento della funzione pubblica 4/98 e per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.
4. La modulistica va approvata con determinazione dei dirigenti dei servizi interessati. Le determinazioni di approvazione e di aggiornamento della modulistica, vanno trasmesse alla Prefettura, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 4/68

#### **Art. 10 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

1. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali non ricompresi dai precedenti articoli, che siano a diretta conoscenza dell'interessato, rimane soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 20 della legge 15/68.
2. Se la dichiarazione è contenuta in una istanza rivolta al Comune non è soggetta ad autenticazione come previsto all'art. 6) - secondo comma - del presente Regolamento.